

COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI



VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

N. 01 DEL 31/01/2022

SU

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.06 DEL 17-01-2022

REVISORE: GIAMPAOLA SCANU

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di gennaio, la sottoscritta Dott.ssa Giampaola Scanu Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Badesi, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29/09/2021, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 17/01/2022, avente ad oggetto “ **Programma Triennale fabbisogno del personale triennio 2022/2024 e piano occupazionale 2022 dichiarazione insussistenza personale in eccedenza o soprannumero** ”, trasmessa dalla Responsabile dell'Area Affari Generali e Politiche Sociali, tramite pec in data 26/01/2022, con Prot. N.920, e gli allegati ricevuti in data 26/01/2022 e 31.01.2022 dai Responsabili del Servizio Finanziario.

Premesso che:

- l'articolo 91 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che: “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 prevede che l'Organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;
- l'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 ha modificato significativamente la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over, introducendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e precisando al comma 2 che “ i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia

esigibilità stanziato in bilancio di previsione.”;

- il DPCM del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, oltre a disporre la decorrenza del nuovo regime al 20 aprile 2020, specifica gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, individua le fasce demografiche e dei relativi valori-soglia, determina le percentuali massime di incremento annuale;
- l' art. 4, comma 2, del DPCM del 17/03/2020 indica che a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;
- l' art. 5, comma 1, del DPCM del 17/03/2020 dispone che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale come definita nell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 e sempre l'art. 5, comma 2, per il periodo 2020-2024, riconosce ai comuni la possibilità di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- il limite di spesa per il lavoro flessibile, come ridefinito dall'art. 33, comma 2, del Decreto legge n. 34 del 2019 e dal successivo Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 17 Marzo 2020, non ha subito modifiche da parte del legislatore rimanendo pienamente vigente la previgente disciplina di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.

Visto:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale N° 16 del 08.03.2021 con la quale si approva il Programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 e le deliberazioni successive di modifica;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31/07/2020 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale 15 del 21/04/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2021 è stato approvato il Rendiconto 2020;

DATO ATTO che questo Comune:

- non è in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli art. 242 e 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2021 di approvazione Rendiconto 2020”;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, come risulta dai dati dell'ultimo consuntivo approvato;
- la spesa di personale, calcolata in sede di approvazione del bilancio 2020, rispetta i limiti di cui alla normativa vigente.

VISTO:

- l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 che prevede l'obbligo da parte dell'organo di revisione di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano motivate;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011;
- l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;
- l'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019;
- il DM 17.3.2020 ad oggetto:” Misure per la determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni “avente decorrenza dal 20.4.2020”;

DATO ATTO CHE l'Ente:

- ha approvato il rendiconto di gestione 2020;
- ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

- ha approvato il piano performance e il piano esecutivo di gestione provvisorio 2021 con deliberazione della Giunta Comunale n°60 del 07.07.2021;
- ha attestato nella proposta in oggetto l'assenza di condizioni di soprannumero ed eccedenze di personale in servizio;
- ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021/2023 con deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 17.05.2021 e successivamente variato;

PRESO ATTO della documentazione resa dal Responsabile Settore Finanziario sulla quantificazione della spesa del personale 2022-2024, ricalcolata a seguito della modifica del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, come proposta della Giunta Comunale n. 06 del 17/01/2022;

VISTA l'attestazione del Responsabile Settore Finanziario del 26.01.2022 e il 31.01.2022 sulla determinazione della spesa del personale e del calcolo del valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi del DM 17.3.2020, e sul rispetto dei limiti sulle assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- Il piano triennale del fabbisogno di personale, così proposto, è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19 c. 8 della L. 448/2001;
- L'andamento della spesa del personale, conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con la normativa sopra richiamata;

VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi in data 17/01/2022 e in data 26/01/2022, resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U. n. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 17/01/2022, avente ad oggetto “ **Programma Triennale fabbisogno del personale triennio 2022/2024 e piano occupazionale 2022 dichiarazione insussistenza personale in eccedenza o soprannumero** ”, trasmessa dalla Responsabile dell'Area Affari Generali e Politiche Sociali, tramite pec in data 26/01/2022, con Prot. N.920, e gli allegati ricevuti in data 26/01/2022 e 31.01.2022 dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ATTESTA

- la legittimità della delibera di integrazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024;
- la compatibilità economico-finanziaria delle previsioni di spesa previste con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli posti dalla normativa vigente in materia

RACCOMANDA CHE

1. che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.ii., l'Ente comunichi secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
2. che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale per l'anno 2022 e successivi vengano effettuate preventivamente di volta in volta tutte le verifiche necessarie, attraverso il monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spese di personale, e con l'adozione, ove dovuti, degli eventuali correttivi introdotti dalla normativa in materia di personale e di vincoli del Bilancio;

Alghero,31/01/2022

Il Revisore dei Conti

Dr.ssa Giampaola Scanu

